

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 25147/137/11/2019 del 20 novembre 2019 /Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Partecipazioni azionarie dell'IRSAP, del Libero Consorzio di Siracusa e della Città Metropolitana di Catania nella SAC S.p.A..

Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
(rif. nota 15 novembre 2019 n. 18866)

1. Con la nota in riferimento codesta Presidenza riferisce che, nel corso della seduta di Giunta regionale del 25 ottobre u.s. - in ordine alla proposta dell'Assessore per le Attività Produttive circa l'indirizzo politico da formulare al commissario *ad acta* dell'IRSAP riguardo alle determinazioni da assumere in sede di assemblea della SAC, Società degli Aeroporti Siciliani - si è ritenuto opportuno chiedere un rinvio dell'assemblea stessa al fine di acquisire il presente avviso.

In particolare, si chiede di conoscere - rappresentando l'urgenza dell'espressione del parere - le: "a) *facoltà di legge connesse all'azionariato indiretto esercitato dalla Regione mediante IRSAP; b) eventuale opzione da parte della Regione sulle quote del Libero consorzio di Siracusa, finalizzato a salvaguardarne l'operatività nella vigenza dello stato di dissesto; c) poteri del Consiglio metropolitano, e quindi del suo commissario, in relazione alla vendita delle quote della Città metropolitana di Catania*".

In relazione al primo quesito, si precisa che, in data 5 settembre 2012, il Commissario Straordinario dell'IRSAP ha presentato alla SAC S.p.A. istanza di trasferimento, "*ai sensi e per gli effetti di legge, essendo subentrato per successione universale al consorzio ASI di Catania*" della proprietà delle azioni SAC S.p.A. per il valore nominale di euro

*Pos. coll. e coord. n. 3
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074860 - e.mail francesca.marceno@regione.sicilia.it*

3.800.000,00 pari al 12,24% del capitale sociale della predetta società, in favore dell'IRSAP.

Detta istanza risulta acquisita al protocollo della SAC S.p.A. in data 6 settembre 2012. Conseguentemente, la SAC ha annotato sul libro soci la voltura delle suddette quote dal Consorzio ASI a IRSAP, provvedendo ad effettuare le correlative variazioni presso la C.C.I.A.A. di Catania. Al riguardo, risulta allegata agli atti l'ordinanza del Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia di Impresa Sezione Civile 23 maggio 2019, n. 3546/2019, il quale, atteso che il contratto di sottoscrizione ed acquisto di azioni è un contratto ad effetti istantanei, ha ritenuto non potersi configurare alcun rapporto contrattuale tra il Consorzio ASI di Catania - originario titolare delle azioni SAC - e quest'ultima.

In ordine al secondo quesito, si specifica che il Libero Consorzio di Siracusa detiene anch'esso il 12,24% delle azioni SAC. Con deliberazione del Commissario Straordinario 11 maggio 2018, n. 15 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Libero Consorzio in questione.

A tal proposito, codesto Richiedente, nel formulare il quesito, richiama, altresì, la norma che prevede la dismissione da parte degli enti di area vasta della partecipazione societaria, al verificarsi di una delle condizioni ivi previste, contenuta nel comma 3, dell'articolo 40 della L.R. 4 agosto 2015, n. 15, rispetto alle società non strategiche e il successivo comma 4, secondo il quale: *“ai fini di cui al comma 3 sono considerate strategiche le quote e le partecipazioni nelle società aeroportuali”*.

In riferimento all'ultimo quesito sottoposto, viene, invece, richiamata la disposizione contenuta nel comma 3, dell'articolo 3 della citata L.R. n. 15/2015, in virtù del quale, fino alla data di approvazione dello Statuto della Città metropolitana, da adottarsi entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, continua ad applicarsi quello dell'ex Provincia regionale corrispondente, atteso che lo Statuto dell'ex Provincia regionale di Catania ha incluso la partecipazione dell'ente a società di capitali tra le competenze del Consiglio.

In particolare, si chiede se, *“in mancanza dell'integrale attuazione delle disposizioni della L.R. 15/2015 (e, in particolare, della mancata elezione dell'organo – il Consiglio metropolitano – competente a proporre alla Conferenza metropolitana l'adozione del nuovo*

Pos. coll. e coord. n. 3
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074860 - e.mail francesca.marceno@regione.sicilia.it

Statuto), resti confermata, in applicazione della citata disposizione transitoria di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 15 del 2015, la competenza del Commissario straordinario che esercita le funzioni del Consiglio metropolitano, in materia di <partecipazione dell'Ente a società di capitali>, o se, nonostante tale norma transitoria debbano considerarsi di competenza del Sindaco metropolitano tutti gli atti non espressamente attribuiti al Consiglio metropolitano dell'articolo 14 bis, comma 2, della più volte citata legge”.

2. In linea generale, appare opportuno premettere che la SAC S.p.A., stante la relativa regolazione statutaria facente riferimento alla disciplina delle società omologhe a partecipazione statale, nonché per la sua composizione, costituisce espressione di azionariato pubblico indiretto, che, per definizione, l'Amministrazione esercita attraverso enti strumentali organizzati in forma societaria costituiti per assolvere, in forma privatistica, a fini di interesse generale. Ciò è dato evincere, altresì, nel caso in specie, dalla lettura dell'oggetto dell'attività d'impresa della SAC, volta ad assicurare la gestione di un servizio pubblico essenziale, qual è da ritenere il trasporto aereo, per di più da esercitare in un contesto insulare, quindi, ontologicamente svantaggiato sotto il profilo territoriale.

Considerata l'attuale natura giuridica della Società in questione, a totale partecipazione pubblica (è da rilevare, tuttavia, che lo Statuto societario, conformemente a quanto statuito al riguardo dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 prevede, all'articolo 8, anche una possibile partecipazione di privati), soggetta, altresì, al controllo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, appare evidente la sua assoggettabilità alla disciplina dettata dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e s.m.i., che, tra l'altro - in forza dell'articolo 1 - prescrive le modalità di esternazione delle deliberazioni di acquisto e di alienazione delle partecipazioni societarie, nonché i soggetti deputati ad esercitare i “*diritti del socio*” (cfr., in particolare articoli 5, 7, 9 e 10 D. Lgs. cit.).

Procedendo alla disamina del primo quesito, si è dell'avviso che la Regione, nell'ipotesi di cessione delle azioni di un socio pubblico ad altri soggetti pubblici, possa esercitare il proprio controllo indiretto sulla SAC S.p.A., conformemente alle disposizioni del citato

*Pos. coll. e coord. n. 3
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074860 - e.mail francesca.marceno@regione.sicilia.it*

Testo unico, mediante l'acquisto delle azioni societarie eventualmente cedute da altro socio, da parte di IRSAP, ente pubblico istituzionale strumentale della Regione medesima, già socio ai sensi dell'articolo 9 Statuto Societario, allegato agli atti, che, testualmente recita: *“Le cessioni di azioni da parte dei soci pubblici ad altri soggetti pubblici che siano già soci devono avvenire nel rispetto del diritto di prelazione disciplinato dal presente articolo”*. Gli ulteriori commi dell'articolo citato disciplinano minutamente la procedura, che, se non rispettata, comporterà l'inefficacia degli atti di disposizione conseguenti (cfr. Trib. Milano 6 ottobre 2017).

Si ribadisce, in ogni caso, che la deliberazione del socio pubblico possibile acquirente, avente ad oggetto l'esternazione della volontà di acquisto delle azioni, dovrà essere analiticamente motivata, rendendo conto della compatibilità della scelta operata con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, pena, in caso contrario, l'inefficacia del contratto di acquisto, il quale - si ribadisce - è retto dal principio consensualistico, perfezionandosi, dunque, con il mero consenso delle parti, in base al principio generale sancito dall'articolo 1376 codice civile (in ultimo, Cass. Civ. 26 gennaio 2018, n. 2041).

Una eventuale partecipazione diretta della Regione al capitale sociale della SAC comporterebbe, invece, la necessità di un corrispondente aumento dello stesso, a norma dell'articolo 10 dello Statuto.

Lo Statuto societario, ammettendo anche la possibilità di alienazione delle azioni, esclusivamente per blocchi pari al 30 per cento del capitale sociale, a soggetti privati, impone, comunque, il rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla disciplina statale vigente per le società di gestione degli aeroporti gestiti dallo Stato (art. 11).

In relazione al secondo quesito, si concorda con codesta Presidenza circa l'insussistenza dell'obbligo di dismissione della attuale partecipazione azionaria - peraltro superiore alla percentuale del dieci per cento, ma inferiore al trenta per cento - a carico del Libero

Consorzio di Siracusa, ai sensi del dettato legislativo contenuto nei commi 3 e 4¹ dell'articolo 40 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15.

Nell'ipotesi di alienazione della propria partecipazione azionaria, anche il Libero Consorzio dovrà rispettare il dettato dell'articolo 9 Statuto SAC, disciplinante il diritto di prelazione, considerato, oltretutto che, detto Ente potrà alienare le proprie azioni unicamente ad un ente pubblico, stante che

le disposizioni dell'articolo 11 dello Statuto prevedono che la cessione di azioni da soci pubblici a soggetti privati potrà avvenire unicamente per blocchi non inferiori al 30% del capitale sociale.

Pertanto, la Regione potrebbe anche in tale fattispecie intervenire a garanzia degli interessi pubblicistici connessi ad una corretta gestione del servizio pubblico di trasporto aereo indirettamente, mediante l'acquisto del pacchetto azionario detenuto dal Libero Consorzio attraverso IRSAP. Appare, peraltro, opportuno rilevare nella presente sede che la normativa statutaria della SAC, in esame, contenente una eccezione al principio generale della libera circolazione delle azioni, sia legittima, in quanto conforme al dettato di cui all'articolo 2355 bis² codice civile.

¹ Art. 40 - l.r. n. 15/201

[...]

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica gli enti di area vasta, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla dismissione delle proprie quote di partecipazione in società che non sono strategiche per l'erogazione dei servizi di interesse generale, al verificarsi, in via alternativa, di una delle seguenti condizioni:

- a) le quote siano complessivamente inferiori al dieci per cento del capitale sociale;
- b) le società abbiano un numero di dipendenti inferiori a tre unità di personale;
- c) le società abbiano chiuso gli ultimi tre esercizi di bilancio in passivo;
- d) le spese per il personale, il costo degli organi amministrativi e di gestione, le consulenze esterne di tali società superino il cinquanta per cento delle spese correnti dell'ente.

4. Ai fini di cui al comma 3 sono considerate strategiche le quote e le partecipazioni nelle società aeroportuali.

² Art. 2355-bis codice civile. Limiti alla circolazione delle azioni.

Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.

Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter.

La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.

In ordine al terzo quesito formulato, in disparte l'attuale vigenza della disposizione transitoria di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 15 del 2015, sembrerebbe a questo Ufficio che la competenza ad esercitare i diritti del socio nelle partecipazioni degli enti locali possa rientrare tra le attribuzioni del Sindaco, così come d'altronde previsto dalla normativa sopravvenuta di cui all'articolo 9³, comma 3 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (citato Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Peraltro la suindicata l.r. n. 15/2015, all'articolo 12, comma 4, prevede che *“Il Sindaco metropolitano compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti ad altri organi della Città metropolitana, al segretario ed ai dirigenti della Città metropolitana”*; né si rinviene tra le competenze del Consiglio metropolitano alcuna attribuzione in tal senso.

Tuttavia, sul punto, potrebbe essere interessato il competente Dipartimento regionale delle autonomie locali, al fine di accertare se siano state emanate direttive circa l'attuale vigenza delle disposizioni transitorie.

Nei termini di cui sopra è l'avviso di questo Ufficio.

Si rammenta che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il Dirigente
F.to Francesca Marcenò

L'AVVOCATO GENERALE
F.to Avv. Gianluigi M. Amico

³Art. 9. D.Lgs. n. 175/2016 -Gestione delle partecipazioni pubbliche

1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.

2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.

3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato. [...]

Pos. coll. e coord. n. 3

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

tel 091.7074860 - e.mail francesca.marceno@regione.sicilia.it